REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 214/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **38130** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, cod. fisc. **XX**, nato a **XX** il **XX**, e residente in **XX** alla via **XX**, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Principe Amedeo n. 26, presso e nello studio legale dell'Avv. Michele Brunetti, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 22 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Brunetti per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il M.I.M.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2026, **XX**, come sopra

generalizzato, già dipendente di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), in qualità di docente di educazione fisica della scuola secondaria di secondo grado, e collocato in quiescenza dal 1/9/2014 per raggiunti limiti di età con attribuzione della pensione diretta ordinaria di anzianità con il cd. "sistema misto, nel riassumere il ricorso originariamente incardinato presso il Tribunale di Taranto, riferisce:

- di aver prestato servizio dall'a.s. 1973/74 al sino al 31/08/2014: quale docente non di ruolo, dal 01/10/1973 al 30/09/1974, presso la scuola media "Giovanni Pascoli" di San Giorgio Jonico (TA), e dal 07/11/1975 al 09/09/1978, presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Enrico Fermi" di Taranto; quale docente di ruolo, dal 10/09/1978 al 31/08/2000, con titolarità presso la SMS "Leonida" di Taranto, e dal 01/09/2000 al 31/08/2014, con titolarità presso il Liceo Scientifico di Stato "D. De Ruggieri" di Massafra;
- di aver svolto negli anni scolastici 1985/86-1986/87 e dall'a.s. 1992/93 al 7/10/1999 l'incarico di Collaboratore Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva (E.F.S.), con utilizzazione dapprima trimestrale e successivamente annuale presso il Provveditorato agli Studi di Taranto;
- di aver ricevuto dal 8/10/1999, a seguito di procedura selettiva con decreto del Provveditore agli Studi di Taranto prot. n. **XX** dell'**XX** l'incarico a tempo indeterminato di Coordinatore Provinciale per l'Educazione Fisica e Sportiva (E.F.S.) con esonero totale dall'insegnamento, ex art. 307 del D.Lgs. n.297/1994, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla C.M. **XX** del **XX** prot. n. **XX**, presso il Provveditorato agli Studi di Taranto, poi denominato Centro Servizi Amministrativi (CSA) ed attualmente Ufficio VII-Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, o più comunemente Ufficio

Scolastico Provinciale di Taranto (USP TA);

- di aver percepito, per tale incarico svolto ininterrottamente sino al la retribuzione per n. 6 “ore eccedenti” l’orario cattedra di 18 ore settimanali, nella misura fissata dall’art. 6 comma 2 del DPR n.209/1997, erogata, sino al 31/08/2003, dalle istituzioni scolastiche di titolarità (SMS “Leonida”, prima, e Liceo Scientifico “D. De Ruggieri”, poi), le quali, allo scopo, sono state destinatarie, da parte dell’USP TA, di una assegnazione specifica, con vincolo di destinazione, aggiuntiva alla annuale dotazione ordinaria del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF);
- che a decorrere dal 01/09/2003 e sino al 31/08/2014, la retribuzione per le n.6 “ore eccedenti” in argomento è stata erogata, per 13 mensilità, tramite la Direzione Provinciale del Tesoro (Ragioneria Territoriale dello Stato) di Taranto, come rilevabile dal “Prospetto della situazione partitaria della RTS”, documento che compendia tutte le retribuzioni erogate al dipendente;
- di aver sollecitato mediante una formale richiesta datata 07/01/2020 l’USP TA a trasmettere all’INPS la documentazione necessaria alla determinazione della base pensionabile per il calcolo della pensione definitiva, in particolare in merito a tutti gli assegni percepiti, afferenti al ruolo ricoperto, ex art. 6 DPR 209/87;
- che a seguito di detta richiesta, con nota dell’11 febbraio 2020 l’USP TA ha trasmesso all’INPS-Gestione ex INPDAP di Taranto la documentazione relativa a “ulteriori compensi accessori pensionabili per il seguito di competenza di codesto Ente”;
- che l’U.S.P., in riscontro a invito a provvedere, ha chiarito che gli

emolumenti corrisposti al ricorrente per le n.6 ore eccedenti relative allo svolgimento dell'incarico di Coordinatore Provinciale E.F.S. siano compensi accessori computabili, nella base pensionabile, non in quota "A" ma in quota "B" ex art. 13 del D.Lgs. n. 503/92, ossia unicamente per la parte eccedente il 18% dello stipendio tabellare lordo;

- che conseguentemente, la Direzione Provinciale INPS di Taranto, con pec in data 15/02/2024 ha comunicato che <<sulla scorta di quanto trasmesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, mediante pec INPS. **XX**… l'Ufficio scrivente non può procedere al ricalcolo della prestazione pensionistica">>.

Tutto ciò premesso, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale adito, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato delle Amministrazioni per i motivi meglio sviluppati in ricorso, ha riassunto il giudizio, chiedendo il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, mediante inclusione nella prima quota di pensione (quota A) o, in via subordinata, nella seconda quota di pensione (quota B), delle retribuzioni, pari a n. 6 ore eccedenti l'orario settimanale ordinario di 18 ore, percepite con carattere fisso, continuativo e strutturale, quale docente di ruolo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito) con incarico a tempo indeterminato di Coordinatore Provinciale per l'Educazione Fisica e Sportiva.

Si è costituito l'I.N.P.S., eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva, e contestando nel merito la pretesa del ricorrente.

In via subordinata, l'Ente previdenziale ha eccepito la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.

All'udienza del 22 settembre 2026, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

1. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

2. Ciò posto, la questione controversa sottoposta all'attenzione di questo Giudice attiene alla definizione della natura dei compensi ricevuti dal ricorrente per le n.6 "ore eccedenti" le 18 ore settimanali per l'espletamento a decorrere dal 1999 fino al congedo dell'incarico di Collaboratore Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva (di seguito per comodità anche solo Coordinatore) presso il Provveditorato agli Studi di Taranto (oggi U.P.S.).

In particolare, a parere del ricorrente, tale emolumento avrebbe natura stipendiale e come tale andrebbe compreso nella base pensionabile utile per la Quota A della pensione, laddove il Ministero resistente, nel corso delle interlocuzioni svolte prima dell'instaurazione del presente giudizio, ha espresso l'avviso che la componente retributiva in questione abbia natura accessoria e dunque concorra alla definizione della Quota B del trattamento pensionistico e dunque nei limiti della quota eccedente il 18%.

Così ricostruita la posizione delle parti, questo Giudice ritiene di condividere quanto ampiamente prospettato dal ricorrente in merito alla natura stipendiale dell'emolumento in questione.

3. In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art. 307 del Decreto legislativo L.14.4.94, n.297, inserito nel Capo II dedicato all'insegnamento dell'educazione fisica, il quale prevede che:

"1. *L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento."*

Con Circolare Ministeriale 19 aprile 1999, n. 106 recante "*Applicazione dell'art. 307 del D.L.14.4.94, n°297. Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni...*",

è stato poi previsto, per quanto di interesse per il presente giudizio:

"A - In generale il Coordinatore dell'Educazione Fisica e Sportiva esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del Provveditore e dell'Amministrazione Centrale in ciò che attiene al coordinamento dei servizi periferici in materia di Educazione Fisica e per le attività di cui al D.P.R. 10.10.1996, n.567 e il funzionamento delle attività motorie, ludiche, pre-sportive, sportive;

B - *Per quanto attiene alle attività curriculari dell'Educazione Fisica il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, per delega del Provveditore, la trattazione delle seguenti materie:*

- *assistenza tecnico-didattica ai dirigenti scolastici ed agli OO.CC. delle singole scuole;*
- *collaborazione per l'approntamento del piano annuale di ripartizione e l'assegnazione di fondi per l'espletamento dell'attività sportiva scolastica*

alle istituzioni scolastiche della provincia che tiene conto delle proposte presentate alle scuole dell'autonomia da tutte le agenzie esterne;

- *consulenza sulle proposte di aggiornamento sia per l'Educazione Fisica e le attività sportive che per le tematiche generali dell'aggiornamento;*
- *assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento per i docenti di attività motorie e di Educazione Fisica e Sportiva e vigilanza sullo svolgimento dei corsi, in particolare nel caso questi non siano organizzati dall'Amministrazione;*
- *azione di supporto alla scuola elementare e scuola materna nella programmazione e nella elaborazione, oltreché nell'attuazione, di progetti e di iniziative di educazione motoria;*
- *coordinamento dei consulenti di educazione fisica eventualmente nominati presso la scuola materna ed elementare;*
- *monitoraggio relativo allo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica e delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva;*
- *consulenza tecnica per quanto riguarda le palestre, campi sportivi ed i campi scuola.*

C - *Per quanto attiene alle attività scolastiche extracurriculari il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, tra l'altro, in qualità di consulente del Provveditore e di Vice Presidente della Commissione Organizzatrice Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, la trattazione delle seguenti materie:*

- *programmazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie e vigilanza sul giusto risalto dato al contributo delle autonomie*

scolastiche e della scuola in generale;

- *organizzazione o assistenza all'organizzazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie;*
- *sostegno e assistenza nei rapporti delle scuole con le autorità comunali provinciali e regionali e con le associazioni e le agenzie del territorio in tema di promozione sportiva e di utilizzazione di impianti ed attrezzature sportive;*
- *collaborazione con gli Uffici scolastici delle altre province finalizzata a programmare ed organizzare manifestazioni sportive scolastiche e del tempo libero nazionali od internazionali;*
- *consulenza in occasione di adeguamenti e/o revisione di regolamenti tecnici dell'attività sportiva scolastica promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione;*
- *approntamento del piano annuale di utilizzazione di fondi finalizzati alla realizzazione delle attività sportive scolastiche provinciali;*
- *coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale tramite le Federazioni sportive ed il Comitato Nazionale Sport per tutti in relazione alle attività scolastiche, curricolari ed extra curricolari;*
- *coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale tramite le Federazioni sportive e il Comitato Nazionale Sport per tutti in materia di aggiornamento;*
- *attuazione protocollo di intesa MPI - CONI del 12.3.1997 ed eventuali integrazioni in base alle varie situazioni locali;*
- *rappresentanza del Provveditorato in seno alle commissioni comunali*

e provinciali per il miglior utilizzo delle strutture sportive scolastiche.

Dall'analisi del quadro sopra riassunto, emerge come la figura del Collaboratore Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva agisca, su delega e in supporto all'allora Provveditore (oggi Direttore degli uffici scolastici), per l'espletamento di attività di coordinamento, programmazione e rappresentanza nel settore dell'Eduzione fisica che travalicano lo svolgimento dell'attività di mera docenza, circostanza questa che giustifica la dispensa dall'insegnamento prevista dal citato art. 307 del d.lgs., 274/99.

Trattasi dunque di una figura "ibrida" che associa alla funzione educativa propria di un docente lo svolgimento di funzioni prevalentemente amministrative di coordinamento e programmazione

3.a Quanto all'aspetto retributivo, il compenso in favore del Coordinatore viene liquidato tenendo conto di quanto previsto dal comma II dell'art. 6 del D.P.R. 297/87, il quale prevede che "*Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi del quarto comma, dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina*."

Al riguardo, la giurisprudenza del Giudice amministrativo ha avuto modo di precisare che <<... *che le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, allorché rispondano ad esigenze organizzativo-didattiche di determinate cattedre, diventano esse stesse ore obbligatorie e stabili di insegnamento, nonostante l'art. 88, primo comma, [DPR 31.5.1974 n. 417], limiti a 18 ore settimanali l'orario di servizio obbligatorio degli insegnanti, e che i compensi percepiti per tali ore presentano natura stipendiale…"* (Consiglio di Stato,

Sez. VI n. 1223 del 04.09.1998; id. Sez. V n. 6310 del 20.12.2001; id. Sez. VI n. 6032 del 05.11.2002; id. n. 8003 del 04.12.2003).

4. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, reputa questo Giudice che la retribuzione erogata al ricorrente per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore abbia senza dubbio natura stipendiale.

Depone in primo luogo in tal senso, la circostanza che l'incarico in questione abbia ad evidenza carattere istituzionale, in quanto comporta lo svolgimento, su delega e in supporto, delle funzioni di programmazione e coordinamento nel settore dell'insegnamento dell'Educazione fisica attribuite dall'art. 307 del d.lgs. 297/94 all'allora Provveditorato agli Studi.

Inoltre, tali funzioni vengono svolte in via continuativa ed esclusiva, come confermato dal fatto che è previsto l'esonero dall'insegnamento e lo stesso divieto, invocato impropriamente dall'Amministrazione scolastica, di percepire altri emolumenti accessori per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Il compenso ha altresì carattere fisso e determinato una volta per tutte, essendo volto a remunerare l'attività propria delle funzioni di coordinamento e programmazione.

Sussistono dunque i caratteri unanimemente riconosciuti dalla giurisprudenza come necessari per poter attribuire ad un compenso la natura stipendiale in coerenza con il principio di tassatività previsto dall'art.43 del T.U. 1092/1973.

5. Non paiono dunque convincenti le argomentazioni poste dall'U.S.P., nella nota prot. n. **XX** del **XX** di riscontro alla diffida del ricorrente, a supporto della invocata natura accessoria dell'emolumento e che paiono più incentrate sull'aspetto formale delle modalità di erogazione della retribuzione piuttosto che sulla natura sostanziale dell'incarico svolto dal Coordinatore.

Al riguardo, questo Giudice ritiene di condividere integralmente le deduzioni, cui si rimanda per ragioni di sintesi (art. 17 disp. att. c.gc.), con cui il ricorrente ha replicato in maniera esaustiva a tutte le argomentazioni utilizzate dall'Amministrazione per escludere il carattere stipendiale del compenso dovuto al Coordinatore.

In particolare, appare del tutto irrilevante la circostanza che il compenso sia erogato facendo richiamo ad una disposizione relativa alla remunerazione dell'orario oltre le 18 ore "… *per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari*" (art. 88, comma III, del D.P.R. n.417/74).

Trattasi ad evidenza di un richiamo meramente analogico proprio in ragione del fatto che manca nell'ordinamento scolastico una figura assimilabile a quella del Coordinatore.

Allo stesso modo appare priva di rilievo la circostanza che le risorse per il pagamento della retribuzione vengano reperite presso i Fondi di Istituto oggetto di contrattazione integrativa.

Anche in questo caso, il richiamo alle fonti di reperimento delle risorse non può in alcun modo ritenersi sufficiente, a fronte della pacifica natura istituzionale dell'incarico di Coordinatore, per attribuire carattere accessorio ad una retribuzione erogata in maniera fissa e continuativa.

Né appare fondato il ragionamento dell'Amministrazione, secondo cui il compenso avrebbe natura accessoria in quanto il Coordinatore non poteva percepire alcun altro tipo di compenso erogabile dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive.

Trattasi piuttosto di circostanza che conferma ulteriormente il carattere

istituzionale dell'incarico di Coordinatore, il cui svolgimento richiedeva un impegno lavorativo in via continuativa superiore a quello richiesto per la mera attività didattica.

Del tutto correttamente, infine, il ricorrente ha richiamato il precedente costituito dalla sentenza della Sezione Friuli Venezia Giulia di questa Corte n. n.104 del 23/01/2008, nella quale si afferma che *"In accoglimento sostanziale di detta impostazione, la giurisprudenza di questa Corte sostiene che il compenso per le maggiori ore di insegnamento incluse istituzionalmente in una cattedra con orario superiore a quello contemplato dal citato art. 88 (DPR 31.5.1974 n. 417), non avendo carattere straordinario ed occasionale, ma fisso e continuativo per l'intero anno scolastico, si può considerare nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota A di pensione (Sez. giurisdiz. Lombardia n. 584 del 5.10.2005)".*

6. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione previa inclusione nella prima quota di pensione (quota A) delle retribuzioni, pari a n. 6 ore eccedenti l'orario settimanale ordinario di 18 ore.

Il ricorrente ha diritto a conseguire (nei limiti della prescrizione, come precisato di seguito) gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, maggiorati - a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei – degli interessi legali e nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. (v. Corte dei conti, SS.RR., 10/2002/QM).

8. Va accolta l'eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali

presentata dall'I.N.P.S..

Infatti, il ricorrente ha per la prima volta diffidato l'I.N.P.S. a provvedere al riconoscimento, ai fini pensionistici, del compenso ricevuto per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore con nota del 7 gennaio 2020.

Conclusivamente, vanno ritenuti prescritti ai sensi dell'art. 2, comma 1, R.D.L. 295/1939, convertito dalla L. 739/1939, come sostituito dall'art. 2 L. 428/1985. i ratei pensionistici antecedenti il 7 gennaio 2015.

9. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.38130,** lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 22 settembre 2026.

IL GIUDICE

Depositata il 28.09.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma

3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 28.09.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

F.to digitalmente